



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557 email: comune.vallecastellana@virgilio.it

REGOLAMENTO

per il funzionamento del Consiglio Comunale

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____)

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute ed è emanato in applicazione dello Statuto ed in relazione al disposto dell'art. 7 del D.Lgs n. 267 del 2000 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Art. 2 – Luogo delle adunanze consiliari

1. Il Consiglio Comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita nella sede Municipale in via Capoluogo, snc.
2. Il Sindaco, quando ricorrono circostanze speciali o contingenti od eccezionali, o gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito provvedimento, in diverso luogo dandone avviso anche alla cittadinanza mediante manifesti;
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori dal territorio del comune.
4. All'esterno del luogo di riunione è esposta la bandiera nazionale, come prescritto dall'art. 2 della L. n. 22 del 1998.

Art. 3 – Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'Amministrazione comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie e celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare composta da un rappresentante nominato dal Sindaco o dal Sindaco stesso.

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI – RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 4 – Costituzione dei gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il Consigliere che intenda aderire ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri.
3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al Sindaco, il nome del proprio Capogruppo.
5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capogruppo e vice Capogruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni è considerato Capogruppo, ad ogni effetto, il Consigliere del Gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti nelle liste di appartenenza e per il vice Capogruppo il secondo per numero di voti.
7. In caso di assenza del Capogruppo e del vice Capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni sono svolte da un Consigliere designato dai componenti presenti.

Art. 5 – Nomina e designazione di Consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune

1. Nei casi in cui la legge o lo Statuto prevedano che di un determinato organo, collegio o commissione debbano far parte i Consiglieri comunali, questi debbono essere sempre nominati o designati dal Consiglio, in seduta pubblica, con voto palese. La stessa procedura sarà seguita per la nomina di tutti i rappresentanti del Comune, non Consiglieri, in detti organi o commissioni.
2. Il Consigliere Comunale può essere nominato, designato o eletto quale componente, presidente, consigliere di amministrazione, procuratore speciale, preposto di enti, società per azioni a capitale pubblico o misto, istituzioni e società miste pubblico private, a consorzi fra enti a capitale pubblico misto o costituiti in società per azioni comunque partecipati dall'Amministrazione Comunale. Sono fatti salvi i diritti di rappresentanza delle minoranze ove i Consiglieri da designare, nominare o eleggere siano più di uno.

CAPO III

DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 6 – Diritti dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano, anche indirettamente, la vita del Comune e fare raccomandazioni,
2. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

Art. 7 – Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto ad eccitare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro venti giorni, quando la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati e contenga la domanda di convocazione del Consiglio.
3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di dieci minuti.
4. Sempre dieci minuti hanno a disposizione il Sindaco o l'Assessore interessato ed un Consigliere per ogni gruppo, mentre il presentatore ha tre minuti per la replica.

Art. 8 – Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o degli Assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art. 9 – Interrogazioni

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o a un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede una risposta scritta o risposta orale; in mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede una risposta scritta.
4. Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
 - a. se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro quindici giorni dal ricevimento;
 - b. se deve essere data risposta orale, che venga scritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio;

c. se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile, il Sindaco, con provvedimento motivato, notifica il diniego. È fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre Consiglieri. In tal caso, l'interrogazione dovrà essere iscritta, senza altro indugio, all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

6. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovrà essere osservato il seguente ordine, e rispettare i relativi tempi:

- a. l'interrogante illustra l'interrogazione;
- b. il Sindaco o l'Assessore hanno l'obbligo di rispondere;
- c. l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
- d. complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.

Art. 10 – Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze o interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che non abbiano partecipato alla discussione.

2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati.

CAPO IV

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO – ORDINE DEL GIORNO

Art. 11 – Convocazione del Consiglio Comunale

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco o da chi ne fa legalmente le veci.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione.
 - l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato;
3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora dell'eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione.
4. La convocazione potrà essere disposta anche tramite posta elettronica agli indirizzi indicati dai Consiglieri Comunali e depositati presso il Comune.

Art. 12 – Distinzione delle sedute e termini di convocazione

1. Ai fini del presente regolamento, le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie, straordinarie e urgenti, di prima convocazione, di seconda convocazione, pubbliche, segrete e aperte.
2. Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritte all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo e il conto consuntivo; sono straordinarie tutte le altre sedute.
3. Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il Sindaco, nell'avviso di convocazione, dovrà motivare l'urgenza. L'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.
4. Le sedute ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno tre giorni; le sedute urgenti sono convocate con preavviso di almeno ventiquattro ore.
5. Nelle sedute di prima convocazione, il Consiglio non può deliberare se non intervengono almeno sei consiglieri; le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito ad una seduta verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno quattro consiglieri. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale sia in prima che in seconda convocazione.
5. Le sedute del Consiglio Comunale sono, di norma, pubbliche. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità correttezza od esaminati i fatti o le circostanze richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo aver esaurito la trattazione di quelle in seduta pubblica. Il Presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

Art. 13 – Proposte di iscrizione all'ordine del giorno

1. Le proposte da trattare in Consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo consigliere, ma possono essere non accolte dal Sindaco quando non sia ritenuto opportuno o necessario. Il Sindaco deve motivare il diniego.
2. Il consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

Art. 14 – Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione.

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei consiglieri, nel rispetto dei termini di cui all'art. 12, comma 4.
2. Tutti i consiglieri comunali eleggono, ai fini della carica, domicilio nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla carica.
3. In mancanza della designazione, di cui al precedente comma 2, i consiglieri non residenti nel Comune di Valle Castellana designano un domiciliatario ivi residente.
4. In mancanza anche della designazione di cui al precedente comma 3, l'avviso di convocazione è depositato presso l'ufficio notifiche del Comune. Con tale deposito si considera avvenuto, ad ogni effetto di legge, l'obbligo di consegna dell'avviso e rispettati i termini fissati dalla legge e dal Regolamento.
5. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione, si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
6. Con richiesta scritta, i consiglieri possono domandare che l'avviso di convocazione sia trasmesso anche solo a mezzo fax o posta elettronica; in tal caso, la trasmissione effettuata con quei mezzi sostituisce, ad ogni effetto, la notifica a mezzo del messo comunale;
7. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio ed è inviato al Segretario Comunale, al Revisore dei Conti, alla Prefettura e alla Stazione Carabinieri competente per territorio.
8. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza ed attualità, il Sindaco potrà disporre l'affissione di appositi manifesti.

Art. 15 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare ed è compilato dal Sindaco.
2. Quando motivi di urgenza di opportunità lo consigliano, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato su proposta di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso di questo.

Art. 16 – Deposito degli atti per la consultazione

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritte all'ordine del giorno, complete dei pareri dei responsabili dei servizi, ove necessari, e corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria, almeno ventiquattr'ore prima che abbia luogo la seduta consiliare.
2. I Consiglieri hanno diritto di visionare le proposte e consultare gli atti di ufficio in esse richiamati o citati; i consiglieri possono, altresì, estrarre copia delle proposte e della documentazione a corredo, oltre che degli atti citati o richiamati nelle proposte.

3. All'inizio dell'adunanza le proposte e i documenti sono depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere può consultarli compatibilmente con le esigenze della presidenza.

CAPO V

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 17 – Presidenza delle adunanze

1. Il Presidente del Consiglio è eletto dai consiglieri a scrutinio segreto e dura in carica fino a revoca da parte del Consiglio. Si considera eletto il consigliere che ottiene la maggioranza dei voti.
2. Quando, per qualsiasi motivo la presidenza fosse incompatibile, essa sarà assunta, per la sola trattazione dell'argomento incompatibile, dal Sindaco. Se anche il Sindaco fosse incompatibile, la presidenza sarà assunta dal ViceSindaco.

Art. 18 – Disciplina delle adunanze

1. I poteri necessari per la polizia della sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente.
2. Il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere la seduta, in qualsiasi momento, facendo risultare ciò dal processo verbale.
3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare ai vigili urbani di allontanare dalla sala la persona, o le persone, che turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili dei disordini, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta.
4. Chi sia stato espulso dalla sala consiliare, non potrà esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.

Art. 19 – Persone ammesse nella sala delle adunanze – Comportamento del pubblico

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono, generalmente, pubbliche. Chiunque può essere ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Durante la seduta, nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso alla parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, agli agenti della Polizia Municipale e agli addetti al servizio, a richiesta dei Consiglieri o del Sindaco, e comunque con l'autorizzazione del Presidente, potranno intervenire i funzionari, i tecnici o altro personale qualificato per l'illustrazione della materia oggetto della trattazione.
3. Alla stampa, ove richiesto, potrà essere riservato un posto tra il pubblico. In ogni caso, i rappresentanti della stampa non potranno conferire con i Consiglieri, nel corso della seduta.
4. Chiunque acceda alla sala dovrà restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

Art. 20 – Segreteria dell'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione. In caso di sua assenza o impedimento si provvede alla sua sostituzione per legge o a norma di statuto.
2. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.
3. Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'Assemblea, esegue l'appello nominale e coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale.

4. In caso di incompatibilità con l'argomento trattato e per una delle cause espressamente previste dalla legge, il Segretario si allontana dall'aula e le sue funzioni, per il solo argomento incompatibile, saranno svolte da un consigliere designato dal Sindaco.

Art. 21 – Scrutatori – Nomina – Funzioni.

1. Dichiarata aperta la seduta, ove richiesto per la trattazione e la votazione delle proposte all'ordine del giorno, il Presidente designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.

2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.

3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio comunale.

4. Le schede delle votazioni segrete devono essere immediatamente distrutte.

CAPO VI

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 22 – Dei posti e degli interventi

1. I consiglieri prendono posto con il Gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti è fatta dal Sindaco. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente e ai consiglieri.
2. I consiglieri che intendano parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi.

Art. 23 Ordine dei lavori – Sedute deserte

1. I lavori del Consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsa un'ora, non sarà stato raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i Consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.
3. I Consiglieri presenti all'appello, prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa immediatamente il Presidente per le conseguenti determinazioni che, in tal caso, può sospendere i lavori fino a trenta minuti, ovvero rinviare la seduta.
5. In caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Art. 24 – Inizio dei lavori

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità e interesse, anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un Consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del Presidente che gli interventi dei consiglieri dovranno essere contenute, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per la celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

Art. 25 – Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti, i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico – amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

Art. 26 – Esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Ogni consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo annualmente non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.
3. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente, dovranno essere date per iscritto prima della seduta.
4. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia o altri gravi motivi.

Art. 27 – Fatto personale

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, è temporaneamente sospesa dal Presidente.
3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo e il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 28 – Pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando è richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando è richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito sono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.
4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 29 – Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

1. L'eventuale assessore, non consigliere, partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. Al tal fine, dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 30 – Adunanze aperte

1. Quando esistono motivi di interesse generale, il Sindaco, indice adunanze consiliari aperte, dandone comunicazione al Presidente per l'organizzazione dei lavori.

2. In tali adunanze possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione, dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi degli invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenza, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Art. 31 – Chiusura della discussione

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chieda riparlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

2. Resta salvo, se richiesto da qualsiasi Consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta composta di diversi articoli o parti, e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.

3. Qualora la chiusura della discussione venga proposta da almeno tre consiglieri, il Presidente la pone in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre dieci minuti ciascuno.

4. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a cinque minuti.

5. La discussione si conclude con la votazione, quando necessaria.

Art. 32 – Chiusura della seduta – Mancato esaurimento dell'ordine del giorno

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta.

3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza è presa dal Sindaco.

4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i consiglieri almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

Art. 33 – Riprese video e pubblicità delle sedute

1. E' ammessa la ripresa video delle sedute del Consiglio Comunale di Valle Castellana e la trasmissione in modalità *streaming* delle stesse.

2. La ripresa video non è ammessa per le sedute segrete o quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamenti delle capacità, moralità correttezza od esaminati i fatti o le circostanze richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

3. La ripresa video può essere negata o sospesa, in qualsiasi momento, dal Presidente qualora siano ravvisate particolari motivazioni di ordine pubblico o sia ritenuta incompatibile con la natura della discussione o della proposta all'ordine del giorno.

CAPO VII

DELLE VOTAZIONI

Art. 34 – Sistemi di votazione

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta, o per alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata solo quando la Legge, lo Statuto o il Regolamento, espressamente lo prescrivono.
3. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Art. 35 – Ordine della discussione e della votazione

1. La discussione di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente:
 - a. Discussione generale;
 - b. Discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto;
2. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione senza altre formalità, oltre quella di legge.

Art. 36 – Annullamento e ripetizione della votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere, o segnalata dal Segretario Comunale, prima o immediatamente dopo la proclamazione. In ogni caso, la decisione spetta al Presidente.

Art. 37 – Interventi nel corso della votazione

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della Legge e del Regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 38 – Mozioni d'ordine

1. E' mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.

4. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 39 – Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte, in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione.
3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 40 – Dichiarazioni di voto

1. Prima della votazione anche segreta, ogni Consigliere può motivare il proprio voto ed ha diritto che nel verbale si faccia constatare il suo voto e i motivi che lo hanno determinato, nonché di chiedere le opportune rettificazioni.
2. Ciascun Consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.
3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare, per ciascun Consigliere, i cinque minuti.

Art. 41 – Computo della maggioranza

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvo i casi nei quali la legge prescriba un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti..
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge non disponga altrimenti.
3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente o si allontanano dall'aula prima della votazione. I Consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza.
4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.
5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio. Qualora lo richiedano il Sindaco o almeno cinque Consiglieri, il Consiglio decide con voto palese se il provvedimento debba essere rimesso immediatamente ai voti. È ammessa una sola ripetizione della votazione del provvedimento che, al primo scrutinio, sia stato dichiarato inefficace.

CAPO VIII

DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 42 – Verbale delle sedute – Contenuto e firma

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate, in succinto, le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti o che hanno votato contro; nel caso di votazione a scrutinio segreto, sono riportati anche i nomi degli scrutatori.
3. Nei verbali deve risultare, altresì, se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione. I verbali delle sedute segrete devono essere collazionati e numerati a parte; l'accesso ai verbali delle sedute segrete è consentito nelle forme di legge e può essere limitato, differito o escluso, secondo le modalità previste dalla L. n. 241 del 1990 e del D.Lgs n. 196 del 2003. Ai Consiglieri Comunali è garantito l'accesso ai verbali delle sedute segrete, con l'obbligo del segreto d'ufficio.
4. Nel verbale non possono essere inserite dichiarazioni ingiuriose, contrarie alle leggi, all'ordine pubblico o al buon costume, di protesta contro i provvedimenti adottati.
5. Ogni Consigliere ha diritto a far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie, in tal caso l'interessato dovrà fornire il testo scritto al Segretario Comunale o procedere a precisa dettatura.
6. Ogni Consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constatare le motivazioni del suo voto.
7. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

Art. 43 – Verbali delle sedute precedenti

1. I verbali relativi agli argomenti discussi nelle sedute precedenti sono depositati presso l'Ufficio di Segreteria del Comune e si considerano approvati nella seduta stessa in cui sono redatti.
2. Non si procede alla lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
3. Non è consentito apportare modifiche ai verbali approvati ai sensi del comma 1, i Consiglieri possono chiedere che siano depositati documenti o memorie, in ogni caso senza che sia modificato il verbale originale.

Art. 44 – Comunicazione delle decisioni del Consiglio

1. Il Segretario Comunale è incaricato di comunicare le decisioni adottate dal Consiglio Comunale ai Responsabili dei Servizi, contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi i fascicoli con le annotazioni del caso.
2. Nel caso che le decisioni adottate interessino altri Enti o Uffici, lo stesso Segretario Comunale trasmetterà copia delle deliberazioni, munite di dichiarazioni di esecutività, agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenti.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 – Interpretazione del Regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, devono essere presentate per il iscrittola Sindaco.
2. Il Sindaco incarica il Segretario Comunale di istruire la pratica, con il suo parere, e sottopone la stessa ai dei Capigruppo.
3. Qualora, ai sensi del comma 2, l'interpretazione non ottenga il consenso della maggioranza dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente Regolamento, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento a successiva adunanza e, nei giorni successivi attiva la procedura di cui ai commi 2 e 3.
5. L'interpretazione della norma ha valore permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 46 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a cura del Segretario Comunale, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, e sarà consegnata a tutti i Consiglieri neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i Responsabili degli Uffici e dei Servizi affinché ne curino la diffusione all'interno delle proprie unità.

Art. 47 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

